

**“AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia - Chioggia (VE)**

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL’INTERNO DELLE AREE A SERVIZIO DELLA STAZIONE
MARITTIMA DEL PORTO DI CHIOGGIA (VE).**

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58.1/2008 del 7/11/2008, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che la società “ASPO” di Chioggia (VE) ha realizzato ed è proprietaria di complessi immobiliari siti nel Porto di Chioggia, in Chioggia. (VE), località Val da Rio;

- che all’interno del s.d. Porto sono presenti nuovi locali come da planimetria allegata allo schema di contratto (Allegato “A”), che risultano così composti:

Il primo piano del nuovo Varco Doganale “Gate”, nell’area portuale di Val da Rio, è stato adibito quale punto di ristoro, suddividendo la struttura avente in pianta dimensioni di ca. 30 x 30 metri, in 4 moduli separati per ospitare:

- a) mensa self-service con posto a sedere per 72 persone;*
- b) sala ristorante con 70 posti;*
- c) zona cucine e locali per il personale a servizio di entrambe le precedenti strutture, dimensionati per coprire 150 pasti a turno;*
- d) zona bar collegata e posta all’interno dell’area di ristorazione.*

La struttura è fornita quindi di un ulteriore soppalco di circa 150 mq realizzato in acciaio, anch’esso adibito a ristorante e collegato allo stesso da due scale

- che la società “ASPO” intende affidare il predetto locale all’attività di destinazione mediante stipulazione di un contratto di affitto d’azienda, previa individuazione del soggetto interessato, attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

- che la attività non necessita di preventiva autorizzazione ma di semplice denuncia di inizio attività ex art. 9 della L.R. Veneto n.29/2007.

- che al fine di individuare il soggetto contraente è necessario ricorrere a procedura di evidenza pubblica e si ritiene opportuno volontariamente usare le metodologie di gara previste dalla normativa nazionale generale (D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163- Testo Unico in materia di contratti pubblici);

Vista la Legge Regione Veneto 7 novembre 2003, n.27 (BUR n.106/2003) e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che è indetto pubblico incanto per l'aggiudicazione del contratto di affitto di ramo d'azienda per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da esercitarsi, nel locale bar ristorante all'insegna "Ristorante La Galea" posto all'interno della Stazione Marittima del Porto di Chioggia (VE) nuovo varco doganale "Gate", come in premessa descritti.

Art. 1 - Ente appaltante

"Aspo" Chioggia (VE)-- P.I. 02081110278 e C.F. 94002810276 – tel. 041491199 fax 041490999 - E-mail: aspo@aspochioggia.it - Indirizzo Internet www.portodichioggia.it/

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il contratto ha per oggetto l'affitto del ramo di azienda per attività di somministrazione di alimenti e bevande composta dal locale e dagli arredi ed impianti di proprietà di Aspo che saranno concessi in uso all'aggiudicatario, come individuati in apposito verbale di consegna predisposto dall'ufficio tecnico dell'affittante, beni che costituiscono a tal fine un "unicum" aziendale.

L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente nei locali ubicati all'interno dei locali affittati posti all'interno del Varco Doganale "Gate", con destinazione vincolata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 - Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo i seguenti criteri, meglio esplicitati dall'art. 9 del presente bando di gara.

La commissione giudicatrice avrà a disposizione complessivamente 100 punti, suddivisi come di seguito esplicitato:

A. Offerta economica - massimo 60 punti su 100:

– canone d'affitto offerto più alto rispetto a quello posto a base di gara;

B. Offerta tecnica - massimo 40 punti su 100,

- applicati sulla base di una proposta gestionale;

La gara verrà aggiudicata al miglior offerente sulla base dei criteri individuati nell'art. 9 del bando di gara.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento del servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nel criterio relativo all'offerta economica (canone d'affitto offerto); in caso di ulteriore parità l'affidamento del servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di cui alla lett. B ; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

L'offerta dell'aggiudicatario dovrà essere mantenuta valida per il periodo di giorni 180 (centottanta) dalla data di esperimento della gara.

Le offerte non corredate dalla documentazione richiesta, non presentate secondo le modalità richieste o non pervenute entro il termine perentorio fissato dall'art. 8 del bando di gara non saranno prese in considerazione.

Art. 4 - Contratto

La presente procedura comporterà la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, redatto sulla base dello schema di contratto allegato al presente bando sub "A" - e del quale forma parte integrante e sostanziale -, recante i patti e le condizioni che disciplineranno il rapporto di affitto di azienda, e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario e per esso il suo legale rappresentante, entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, avrà l'obbligo di stipulare il contratto, contestualmente presentando la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal Comune di Chioggia ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza dei requisiti per l'avvio della attività, così come dichiarati in sede di gara.

Il contratto avrà la durata di anni cinque non rinnovabili.

Il contratto decorrerà dalla data in esso espressamente fissata e avrà la durata sopra indicata.

Art. 5 - Importo del contratto posto a base d'asta

Il canone annuo per il contratto di affitto di azienda, posto a base di gara, viene così predeterminato:

- una parte fissa del canone di affitto, stabilita nel seguente modo:

1. per il primo anno in euro 120.000,00= annui + IVA ai sensi di legge;
2. per il secondo anno in euro 132.000,00= annui + IVA ai sensi di legge;
3. per il terzo anno in euro 144.000,00= annui + IVA ai sensi di legge.

E' stata ulteriormente prevista una ulteriore parte variabile del canone di affitto nella misura percentuale fissa del 10,00% (dieci per cento), da calcolarsi sul volume di affari annuo realizzato con l'esercizio dell'attività che eccede l'importo complessivo annuo di euro 800.000,00= (se l'esercizio risultasse inferiore ai 12 mesi, tale importo andrà ragguagliato all'anno).

Tale importo si considera quale canone di affitto annuo globale che dovrà essere versato dal gestore a partire dal primo anno di attività, in rate mensili anticipate, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese di competenza.

A decorrere dall'inizio del quarto anno la parte fissa dell'ultimo canone di affitto verrà aggiornata annualmente, sempre ed in modo automatico, nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

A titolo di oneri accessori viene previsto e pattuito un aumento del canone contrattuale da corrisponderci a decorrere dal momento della realizzazione di posti-auto scoperti a servizio del ristorante nel numero minimo di 30 (trenta); detti posti-auto saranno concessi in uso all'affittuario a fronte di una integrazione contrattuale del canone di affitto per ciascun posto-auto (nel numero minimo di 30) pari ad euro 180,00= annui + IVA ai sensi di legge, da corrispondere alla parte concedente in un'unica soluzione entro la fine di ogni anno.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara

Potranno presentare istanza di ammissione alla gara: le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi tra tali soggetti.

Sono altresì ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) già costituiti o che intendano raggrupparsi, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; per i raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del gruppo. Qualora l'associazione temporanea partecipi

alla gara nella modalità del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle eventuali comunicazioni della stazione appaltante sarà l'impresa designata quale mandataria.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di aggiudicazione ad associazione temporanea di impresa, il mandato speciale con rappresentanza dovrà risultare da scrittura privata autenticata.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

Il soggetto partecipante, e per esso il legale rappresentante o il procuratore speciale, dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti, da rendere mediante dichiarazione sostitutiva (allegata al presente bando con la lettera "B") redatta in esenzione di bollo ai sensi del DPR 445/2000. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo invalida la domanda e comporta l'esclusione del richiedente:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la specifica attività oggetto del presente bando, se l'offerente è impresa commerciale, con indicazione del numero di iscrizione, delle date di iscrizione e di scadenza, della denominazione, sede ed oggetto dell'attività esercitata; se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative, che la società o consorzio è iscritto nell'apposito Albo Prefettizio o nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per le imprese estere, che l'impresa è iscritta in un registro professionale o commerciale corrispondente nello Stato di residenza; detto requisito dovrà essere sussistente da almeno cinque anni dalla data di indizione della gara, al fine di assicurare la necessaria esperienza nel settore.

2. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del presente bando di gara e dello schema di contratto di affitto di azienda di cui all'Allegato "A" al bando di gara e di ritenere l'offerta che produce nel complesso remunerativa;

3. di conoscere lo stato dei luoghi e dell'azienda oggetto della presente gara;

4. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall'art. 32/quarter del codice penale;

5. che non esistono condizioni ostative previste dall'art. 10 sexies della Legge 575/65;

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall'art. 38 comma 1 lett. a), d),g), h), i), l), m) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

7. l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa ed il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;

8. che il soggetto partecipante e i suoi legali rappresentanti risultano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (*tale dichiarazione deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva, utilizzando l'apposito modello Allegato 1 all'Allegato "B" del presente bando di gara, da parte del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società*);

9. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, errori gravi che potranno essere accertati con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante;

10. di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché consistenza patrimoniale idonei all'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando;

11. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;

12. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare la proposta gestionale presentata in sede di gara;

13. di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (**in alternativa**: di non essere soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68);

14. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/1994 e successive modificazioni per la salute nei luoghi di lavoro;

15. (nel caso di consorzio) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati), nonché l'indicazione della denominazione e sede legale di ciascun consorziato;

16. di non trovarsi nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, in una situazione di controllo ex art.2359 c.c. ovvero in una situazione di collegamento sostanziale;

17. in caso di partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ciascuna impresa dovrà inoltre dichiarare a pena di esclusione (utilizzando l'apposito modello Allegato 2 all'Allegato "B" del presente bando di gara), allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione:

a) *(solo in caso di R.T.I. non costituito)* l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo designata – indicandola - nei modi forme e contenuti di cui all'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 citato e risultare da scrittura privata autenticata. La procura dovrà essere conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;

b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, il raggruppamento temporaneo sarà costituito esclusivamente dai soggetti indicati;

c) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese temporaneamente raggruppate si uniformeranno integralmente alla disciplina contenuta nell'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

d) la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in caso di aggiudicazione.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

18. Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.4 della L.R. Veneto n.29 del 25/09/2007, che si riporta di seguito:

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
2. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 (tre) anni per delitto non colposo;
4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o

- in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 6. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 7. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
 8. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
 9. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
 10. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
 11. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", dall'articolo 10 bis della legge n. 575 del 1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
 12. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì subordinato al raggiungimento della maggiore età, salvo che si tratti di minore emancipato, nonché al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 13. aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
 14. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
 15. aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
 16. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto al legale rappresentante o al procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.
 17. Qualora il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6.
 18. L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 o della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente all'autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività.
 19. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili della effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
 20. La Giunta Regionale:
 21. individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a);

22. stabilisce, in relazione ai corsi di formazione professionale di cui al comma 6, lettera a) nonché agli eventuali corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività di somministrazione, le modalità di organizzazione; i requisiti di accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all'informazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore, garantendone l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".
23. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono riconosciuti validi i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di somministrazione di alimenti e bevande, previa verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 6, lettera a).
24. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 "Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche".
25. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche ai soggetti che, nell'ambito di strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 8.

NEL CASO DI DITTA INDIVIDUALE I REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DI CUI AL PUNTO 18) DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI DAL TITOLARE DELLA DITTA STESSA, NEL CASO DI SOCIETA' I REQUISITI DI ONORABILITA' DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, I REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DAL LEGALE RAPPRESENTANTE STESSO O DA PERSONA SPECIFICAMENTE NOMINATA PREPOSTA ALL'ATTIVITA' CHE DOVRA' COMUNQUE POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA'.

19. di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e quelli relativi alle norme sulla destinazione d'uso dei locali urbanistici e che entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, provvederà ad adeguare i locali alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia:

- igienico-sanitaria;
- di sorvegliabilità dei locali e delle aree adibite ad esercizio di somministrazione ai sensi del D.M. 564/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

20. Ai sensi di quanto oggi richiesto dalla normativa generale, dovrà essere presentata in sede di offerta ed a pena di esclusione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n.385, attestanti la capacità economico finanziaria dell'impresa concorrente, idonea all'espletamento dell'attività oggetto della presente gara

Art. 8 – Termine di presentazione delle domande di partecipazione e relativo contenuto.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire, con comunicazione raccomandata o a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 04/03/2009**, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, compilato secondo le prescrizioni indicate nel presente bando di gara, recante l'indicazione del mittente e riportante la seguente dicitura **«Offerta per contratto di affitto di ramo d'azienda per attività di somministrazione alimenti e bevande presso il Porto di Chioggia (VE) – Ristorante La Galea - Varco Doganale “Gate”»**, da indirizzarsi come segue:

Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, Via Maestri del Lavoro, 50 – 30015 CHIOGGIA (VE)

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo riportate sul plico dall'addetto dell'ENTE e NON la data del timbro postale di spedizione; oltre detto termine, non sarà tenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto all'offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicataria non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o per il fatto di terzi, il plico medesimo dovesse pervenire a destinazione oltre il termine perentorio sopra indicato.

Trascorso il termine perentorio indicato nel presente bando non viene riconosciuta valida alcuna offerta ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata.

La presentazione della domanda comporta, da parte del richiedente, la conoscenza e l'accettazione delle modalità previste nel bando.

Il predetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti TRE buste, ciascuna delle quali dovrà avere a pena di esclusione il contenuto di seguito descritto:

I) BUSTA 1.

La busta 1 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”**, dovrà a pena di esclusione avere il seguente contenuto:

1) **Domanda di partecipazione**, redatta in esenzione di bollo secondo il modello allegato Allegato “B” al presente bando di gara; la domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni di cui all'art. 7 “Requisiti” del bando di gara, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante, procuratore con poteri di firma o comunque persona abilitata ad impegnare il concorrente e contenere le generalità complete del partecipante, il codice fiscale o la partita Iva e l'indicazione della sede e dei relativi recapiti.

In caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta, e i relativi requisiti posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamento già costituito, la domanda di partecipazione di cui all'allegato "B" potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e in caso di richiesta presentata dal procuratore, dalla procura in originale o copia autenticata a pena di esclusione.

2) **Schema di contratto di affitto di azienda** (Allegato "A"), sottoscritto a pena di esclusione in segno di accettazione con firma leggibile e per esteso ai margini di ciascuna pagina dal legale rappresentante o procuratore oppure congiuntamente dai rappresentanti delle singole imprese raggruppate, in caso di raggruppamento non ancora costituito.

3) **Cauzione provvisoria**, da presentare a pena di esclusione nell'importo e con le modalità prescritti dall'art. 11 lett. A) del bando di gara.

4) **Dichiarazione** resa ai sensi dell'7 del presente bando

II). BUSTA 2: - OFFERTA TECNICA – punteggio massimo 40 punti su 100

La busta 2 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" dovrà a pena di esclusione contenere l'offerta tecnica, da redigere in carta semplice in lingua italiana come da modello allegato (Allegato "D"), senza abrasioni o correzione di sorta.

I punteggi afferenti l'offerta tecnica saranno assegnati conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 del presente bando di gara, che disciplina anche il contenuto che la stessa dovrà avere.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.

All'offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.

III). BUSTA 3: - OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo 60 punti su 100

La busta 3 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** dovrà a pena di esclusione contenere l'offerta economica. L'offerta economica, redatta su carta bollata da €. 14,62 come da modello allegato (Allegato “C”), a pena di esclusione siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma estesa e leggibile dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà recare l'indicazione sia in cifre che in lettere dell'ammontare dell'offerta, al netto dell'Iva, che il concorrente si impegna a corrispondere, precisando che in caso di divergenza tra l'offerta espressa in lettere e quella espressa in cifre, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

Il punteggio afferente l'offerta economica sarà assegnato conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 del presente bando di gara, **che disciplina anche le modalità con cui l'offerta economica dovrà essere effettuata a pena di esclusione.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre

imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.

All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, l'atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.

Nella busta 3 non dovranno essere inseriti altri documenti.

Art. 9 - Criteri di Valutazione.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati. La commissione giudicatrice disporrà di cento punti, ripartiti tra offerta economica e offerta tecnica come di seguito esplicitato.

A. OFFERTA ECONOMICA – massimo 60 punti su 100

L'offerta economica dovrà a pena di esclusione essere effettuata con offerte esclusivamente in rialzo pari a euro 1.000,00 (mille/00) o relativi multipli, rispetto al solo canone annuo fisso posto a base di gara nel quinquennio (~~€~~84.000,00), ferma la percentuale del 10% sulla parte variabile

È ammessa l'offerta di ammontare pari all'importo posto a base di gara; non sono ammesse offerte in ribasso neppure per singolo anno, a pena di esclusione e l'eventuale offerta in aumento sarà divisa e corrisposta in parti eguali sull'importo dei canoni annuali del quinquennio

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà presentato l'offerta più alta; alle altre offerte, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente proporzione da calcolarsi sull'intero canone offerto per il quinquennio:

offerta singolo concorrente

----- X 60

offerta migliore

B. OFFERTA TECNICA – massimo 40 punti su 100, così ripartiti

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta sulla base dei parametri valutativi di seguito indicati: dovrà contenere una proposta gestionale descritta in una relazione di massimo quattro cartelle in formato A4 dattiloscritte su unica facciata, redatte utilizzando qualsiasi carattere di dimensione non inferiore a 12 pt, articolata sulla base degli elementi descritti al periodo che segue; la proposta dovrà necessariamente contenere l'offerta delle condizioni di maggior favore applicate nella somministrazione di alimenti e bevande al personale Aspo (es.: sconti praticati sul prezzo di listino o altro).

La proposta gestionale sarà valutata con riferimento a:

- numero del personale da destinare all'attività, all'organizzazione del servizio in relazione ai flussi dei clienti; previsione di un direttore di sala nell'area ristorante.

- Ampiezza dell'orario di apertura del locale, da determinarsi sulla base del criterio di seguito indicato: l'orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio dovrà obbligatoriamente essere organizzato in modo da garantire l'accesso e l'uso dello stesso da parte di tutti i soggetti che svolgono attività all'interno della struttura e comunque in modo da garantire l'apertura congiuntamente agli orari di maggior funzionamento della struttura portuale, garantendo un minimo di 16 ore giornaliere.

- Qualità del servizio, qualità di cibi e bevande e degli eventuali arredi aggiuntivi, nonché della posateria e tovagliato della dell'area ristorante.

- Condizioni di maggior favore offerte all'Ente appaltante medesimo ed ai suoi dipendenti

- Particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni, eventi o altre attività organizzati e/o patrocinati dallo stesso.

punteggio massimo 40 punti

Il servizio verrà affidato al concorrente ammesso alla gara che avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 3 del presente bando di gara.

Art. 10 - Procedura di aggiudicazione

All'apertura dei pieghi pervenuti in termine si procederà pubblicamente il giorno 04/03/2009 alle ore 14.30 presso la sede di Aspo, in Via Maestri del Lavoro, 50, CHIOGGIA (VE); saranno

ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone loro delegate, munite di procura speciale resa su carta intestata e firmata dal medesimo legale rappresentante.

La procedura di gara prevederà le seguenti fasi:

- l'apertura in seduta pubblica della BUSTA 1 concernente la "Documentazione";
- l'apertura in seduta segreta della BUSTA 2 concernente la "Offerta tecnica" con attribuzione del relativo punteggio;
- l'apertura in seduta pubblica della BUSTA 3 concernente la "Offerta Economica" con attribuzione del relativo punteggio.

Successivamente, si procederà all'aggiudicazione provvisoria secondo quanto previsto dal presente bando di gara.

Le offerte non corredate dalla documentazione richiesta, non presentate secondo le modalità richieste o non pervenute entro il termine perentorio fissato del giorno 04/03/2009, ore 12.00, non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'impresa, mentre per l'amministrazione lo diverrà successivamente alla sottoscrizione del contratto.

È facoltà dell'amministrazione appaltante procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni rese in sede di gara, secondo quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 11 – Depositi cauzionali

L'impresa, a pena di esclusione, è tenuta a presentare, con i modi e forme di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348:

A) CAUZIONE PROVVISORIA

In sede di presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell'importo contrattuale base fisso del primo anno moltiplicato per gli anni di durata del contratto Iva esclusa, e quindi pari a € 12.000,00 (dodicimila/00); la cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:

- in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancata costituzione della cauzione provvisoria determinerà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di imprese - già costituiti o ancora da costituire - la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto ovvero a richiesta dell'Amministrazione, una cauzione definitiva pari ad € 300.000 (trecentomila), a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, pagamento penali e risarcimento dei danni tutti.

La cauzione potrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l'oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

La suddetta cauzione, vincolata per tutta la durata del contratto, sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, del puntuale pagamento dei canoni e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 12 - Polizze assicurative

L'aggiudicatario dovrà stipulare entro la data di decorrenza del contratto di affitto di azienda e comunque a semplice richiesta della stazione appaltante, idonee polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento del concedente come riportate nello schema di contratto di affitto di azienda allegato sub "A" al bando di gara, per gli importi massimali ivi individuati; a tal fine, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare le quietanze relative alle polizze medesime alla data di decorrenza del contratto.

La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 13 - Divieti

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è tassativamente vincolata all'immobile oggetto del contratto e dunque l'attività non è trasferibile ad altra sede, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del soggetto affidatario, l'attività oggetto del presente bando tornerà nella disponibilità di Aspo.

È altresì vietata, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto, anche parziale.

Art. 14 - Adempimenti inerenti l'aggiudicazione della gara

Dopo l'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro il termine assegnato dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o con altra modalità ritenuta idonea, pena l'annullamento dell'aggiudicazione:

1. Il mandato collettivo con procura (qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo);
2. Cauzione definitiva, di importo pari ad €300.000,00; la cauzione definitiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni di cui all'art. 11, lett. B) del presente bando. La stessa sarà liberata nel momento in cui l'aggiudicatario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente;
3. Ogni altro documento che l'Ente riterrà di richiedere a conferma di quanto dichiarato dall'impresa aggiudicataria in fase di offerta.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'azione per il risarcimento dei danni.

Le spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto: essa è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'amministrazione dall'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 15 - Lingua

Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Trascorso il termine fissato ultimo indicato nel presente bando, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di quella presentata.

La mancata presentazione e allegazione dei documenti e di ognuna delle dichiarazioni di cui al presente bando determina esclusione dalla gara; parimenti, determina l'esclusione dalla gara il fatto che la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e/o l'offerta economica non siano contenute nell'apposita busta interna, e queste ultime e il plico che le contiene non siano debitamente sigillati e/o controfirmati sui lembi di chiusura e/o non rechino le scritte sopra indicate.

A pena di esclusione dalla gara i plichi recanti le offerte e la documentazione dovranno essere chiusi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura così da escludere manomissioni.

Non sono ammesse alla gara offerte indeterminate ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate dal legale rappresentante, né sono ammesse offerte in ribasso; non sono altresì ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta congrua per l'Amministrazione e valida.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto. Essa è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'amministrazione dall'assunzione dei necessari atti.

Il Presidente della gara avrà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso di eccessivo protrarsi della gara dalla data di inizio della stessa, il Presidente avrà facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione al primo giorno successivo non festivo, ad ora da stabilirsi. Il Presidente inoltre avrà facoltà di sospenderla e rinviarla anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

Ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tutte le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, di copia fotostatica (non autenticata) di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è facoltà dell'amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In ogni caso si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara.

La documentazione e le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo non comportano esclusione dalla gara. L'amministrazione procederà all'inoltro della denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione a norma dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di gara, si rinvia alle norme contenute nello schema di contratto allegato sub "A", nonché alle vigenti norme di legge e di regolamenti in materia, nonché a tutte le disposizioni legislative del settore in vigore.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, registrazione o ogni altra conseguenti al perfezionamento del contratto d'affitto d'azienda.

L'espletamento della gara non determinerà di per sé l'obbligo della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione, che potrà non essere deliberata senza che ciò determini la costituzione di alcun diritto in capo al soggetto risultato vincitore.

L'Amministrazione procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione esclusivamente mediante pubblicazione dell'esito della gara, sul sito internet www.portodichioggia.it

Art. 17 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice privacy)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte di Aspò esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per l'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione aggiudicatrice. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 18 – Attivazione dell'esercizio - subingresso

L'aggiudicatario si impegnerà a svolgere tutte le pratiche occorrenti affinché venga iniziata l'attività, producendo i documenti e rendendo le dichiarazioni necessarie all'esercizio dell'attività; in particolare, costituisce onere dell'aggiudicatario il rilascio dell'autorizzazione igienico-sanitaria per l'attività oggetto del bando, nonché del nulla osta alla sorvegliabilità dei locali e delle aree adibiti ad esercizio di somministrazione e di quant'altro necessario.

L'autorizzazione vincolerà il soggetto aggiudicatario all'esercizio dell'attività esclusivamente all'interno dell'immobile sopra menzionato; il titolo abilitativo dunque non sarà trasferibile in altra sede né a soggetto diverso da quello individuato con la presente procedura, a pena di revoca dell'autorizzazione, risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva.

L'aggiudicazione della presente gara potrà costituire, a giudizio insindacabile di Aspò Chioggia, un requisito di preferenza nell'affidamento futuro del servizio di bar nella palazzina "Locali per servizi portuali – Area Filtro servizi Logistici a supporto dell'Autostrada del Mare", all'interno dell'area portuale.

Art. 19 - Informazioni

Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è il Com.te Oscar Nalesso

Documentazione di gara: Il bando di gara e gli allegati sub "A", "B", "C", "D" sono visibili presso l'ufficio tecnico e la segreteria generale di Aspò dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; il bando di gara e gli allegati sub "A", "B", "C", "D" sono inoltre scaricabili dal sito internet di Aspò www.portodichioggia.it/, sezione bandi e gare d'appalto.

Per informazioni di ordine tecnico, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento e agli uffici indicati, ai recapiti sopra riportati, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Chioggia, 24/12/2008

Il Presidente
Dott. Italo Emilio Turdò

Allegati:

A: schema di contratto

B: domanda di partecipazione e dichiarazioni

C: schema di offerta economica

D: schema di offerta tecnica